



Bruxelles, 27 febbraio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI IN MATERIA DI SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SANITÀ PUBBLICA IN RELAZIONE AI MOVIMENTI DI ANIMALI VIVI

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione degli operatori economici attivi negli scambi di animali vivi⁴ sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo^{5 6}.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme unionali in materia di sanità pubblica e salute degli animali nel settore

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Il presente avviso non concerne i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia [regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1)].

⁵ Per quanto riguarda gli animali vivi la cui movimentazione è in corso alla data del recesso, l'Unione si adopera per stabilire soluzioni nell'accordo di recesso, d'intesa con il Regno Unito. I principi fondamentali della posizione dell'Unione relativa alle merci immesse sul mercato, compresi gli animali la cui movimentazione è iniziata prima della data del recesso, sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-law-withdrawal-date_it.

⁶ Poiché il corpo giuridico unionale nel settore veterinario è molto dettagliato, il presente avviso può stabilire soltanto le norme fondamentali. Il sito web della Commissione sulle importazioni di animali vivi (https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) riporta informazioni generali sulla normativa dell'Unione in materia di salute degli animali vivi importati.

degli scambi intra-unionali di animali vivi^{7 8 9 10 11}, immissione sul mercato degli animali d'acquacoltura¹², controlli effettuati su tali movimenti¹³ e diritto unionale in materia di trasporto degli animali¹⁴ non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso.

Il presente avviso riguarda anche i movimenti di animali vivi e di uova da cova provenienti dalle isole Normanne e dall'Isola di Man e diretti in tali isole¹⁵.

1. INTRODUZIONE DI ANIMALI VIVI NELL'UNIONE

Sanità pubblica e salute degli animali

A decorrere dalla data del recesso, l'introduzione nell'Unione a 27 di animali vivi^{16 17} dal Regno Unito è vietata per motivi di sanità pubblica e salute degli animali, a meno che:

⁷ Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

⁸ Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).

⁹ Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

¹⁰ Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

¹¹ Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

¹² Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

¹³ Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1).

¹⁶ Bovini, suini, ovini e caprini, equidi, pollame e uova da cova, animali d'acquacoltura, api e bombi nonché altri "ungulati" di cui alla direttiva 2004/68/CE. Cani, gatti e furetti nei movimenti a carattere commerciale.

¹⁷ Per quanto riguarda l'introduzione di animali diversi da quelli di cui alla nota a piè di pagina 16 provenienti da paesi terzi, compresi taluni animali spediti a partire da o verso organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE, possono applicarsi le

- il Regno Unito figuri in un elenco di paesi terzi compilato dalla Commissione a fini di salute degli animali¹⁸. Per quanto riguarda l'inserimento in un elenco si applicano la direttiva 2004/68/CE e le normative specifiche;
- siano soddisfatte le prescrizioni specifiche in materia di salute degli animali e le condizioni di certificazione veterinaria stabilite, con l'inserimento in detto elenco, riguardo alle specie o categorie di animali provenienti dal Regno Unito;
- il Regno Unito figuri in un elenco compilato dalla Commissione come paese terzo provvisto di un piano di sorveglianza dei residui approvato conformemente alla direttiva 96/23/CE¹⁹ per gli animali e i prodotti di origine animale ivi specificati. Per quanto riguarda l'inserimento negli elenchi si applica il capo VI della direttiva 96/23/CE.

A decorrere dalla data del recesso l'"accordo tripartito" concluso a norma dell'articolo 6 della direttiva 2009/156/CE tra la Francia, l'Irlanda e il Regno Unito non si applica più al Regno Unito.

A decorrere dalla data del recesso l'adempimento di tali prescrizioni sostanziali sarà verificato al momento dell'introduzione nell'Unione a 27, applicando controlli alla frontiera obbligatori, compresi i controlli veterinari, presso il primo punto di entrata nel territorio dell'Unione:

- gli animali vivi potranno essere introdotti nell'Unione a 27 solo attraverso "posti d'ispezione frontalieri"²⁰ riconosciuti per le specie e le categorie di animali interessati;
- ciascuna partita dovrà essere accompagnata da un certificato sanitario debitamente compilato e conforme alla normativa unionale sulla salute degli animali applicabile alle importazioni²¹;
- ciascuna partita sarà sottoposta a controlli documentari, d'identità e fisici²²;
- gli animali vivi saranno ammessi a entrare nell'Unione a 27 solo se accompagnati dal documento ufficiale (documento veterinario comune di entrata) attestante che i controlli alla frontiera sono stati svolti in modo soddisfacente secondo le pertinenti norme in materia di sanità pubblica e salute degli animali.

condizioni nazionali in materia di salute degli animali (articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE). Si applicano tuttavia le norme unionali in materia di controlli alla frontiera.

¹⁸ Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321). Per gli equidi, il pollame, gli animali d'acquacoltura e altri animali cfr. le precedenti note a piè di pagina.

¹⁹ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

²⁰ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

²¹ Articolo 4 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio.

²² Articolo 4 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio.

Tali condizioni si applicheranno anche all'introduzione nell'Unione a 27, a decorrere dalla data del recesso, di animali vivi dal Regno Unito ai fini del **transito dal Regno Unito verso un altro paese terzo o un'altra parte del Regno Unito**²³. La partita dovrà inoltre passare attraverso posti d'ispezione frontalieri, sia al momento dell'entrata nel territorio dell'Unione che al momento dell'uscita dallo stesso, e dovranno essere effettuate le pertinenti notifiche nel sistema informatico veterinario integrato dell'Unione (TRACES)^{24 25}.

In caso di **transito dall'Unione a 27 all'Unione a 27 effettuato attraversando il Regno Unito**, gli animali vivi devono essere accompagnati da un certificato per gli scambi intra-unionali e passare attraverso un posto d'ispezione frontaliero al momento dell'entrata nell'Unione a 27; devono essere inoltre effettuate le pertinenti notifiche nel sistema informatico TRACES^{26 27}.

Benessere degli animali

Gli animali vivi ammessi a entrare nell'Unione a 27 dovranno essere trasportati nel rispetto di tutte le norme sul benessere degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio²⁸ e saranno sottoposti a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri da parte delle autorità competenti, secondo quanto previsto all'articolo 21 di tale regolamento²⁹.

2. USCITA DI ANIMALI VIVI DALL'UNIONE

Sanità pubblica e salute degli animali

²³ Per quanto riguarda gli equidi, norme specifiche in materia di transito sono definite nella decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2010, pag. 9).

²⁴ Decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces (GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58).

²⁵ Articolo 9 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

²⁶ Per il transito di determinati ungulati si applica inoltre l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 206/2010 della Commissione.

²⁷ Si applicano in aggiunta le norme relative all'uscita di animali vivi; cfr. la sezione 2 del presente avviso.

²⁸ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

²⁹ Si veda altresì l'avviso della Commissione ai portatori di interessi "Recesso del Regno Unito e norme unionali su autorizzazioni e certificati per i trasportatori di animali vivi, i conducenti e i guardiani" (https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/transport_en).

A decorrere dalla data del recesso, l'uscita da uno Stato membro di animali vivi³⁰ diretti nel Regno Unito attraverso il territorio di un altro Stato membro è soggetta alle seguenti condizioni:

- le operazioni di trasporto devono fare sì che, conformemente alla decisione 93/444/CEE³¹, la partita rimanga sotto controllo doganale fino al punto di uscita³² dal territorio dell'Unione;
- ciascuna partita di animali deve essere accompagnata da documenti o certificati veterinari che soddisfino le pertinenti prescrizioni veterinarie del Regno Unito e da certificati sanitari per gli scambi intra-unionali che rechino, se necessario e pertinente, le garanzie supplementari previste dalla normativa unionale per gli animali destinati alla macellazione;
- deve essere introdotto in nel sistema informatico TRACES un messaggio indirizzato al luogo di destinazione, ossia il posto d'ispezione frontaliere di uscita o l'autorità locale del luogo in cui è situato il punto di uscita, e alle autorità centrali del luogo di destinazione e dello Stato membro o degli Stati membri di transito.

Benessere degli animali

Il trasporto di animali vivi dall'Unione al Regno Unito dovrà avvenire in modo conforme al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio fino al luogo finale di destinazione e sarà sottoposto a controlli presso il punto di uscita da parte delle autorità competenti, secondo quanto stabilito all'articolo 21 di tale regolamento.

Si informano i privati che le condizioni specifiche relative ai movimenti e all'importazione di animali vivi sono periodicamente aggiornate. Il sito web della Commissione sulle importazioni di animali vivi (https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) riporta informazioni generali sulla normativa unionale in materia di salute degli animali vivi importati. Se necessario, le pagine pertinenti saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Salute e sicurezza alimentare

³⁰ Bovini, suini, ovini, caprini, equidi, pollame e uova da cova, gatti, cani e furetti, api e bombi nonché animali d'acquacoltura.

³¹ Decisione 93/444/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi (GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34). Per quanto riguarda l'uscita di animali vivi destinati a un paese terzo senza passare attraverso un altro Stato membro, non si applicano norme specifiche dell'Unione.

³² A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della decisione 93/444/CEE, per "luogo di uscita" si intende qualsiasi luogo situato in prossimità immediata della frontiera esterna di uno dei territori elencati nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE del Consiglio e provvisto di una struttura doganale di controllo.